

CONVENZIONE

Tra

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia (di seguito denominata "**ARPA Sicilia**") con sede e domicilio fiscale in Palermo, in Via San Lorenzo Colli, 312/G, partita IVA: 05086340824, PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Francesco Vazzana, nominato con D.A. n.263/GAB del 02/08/2017;

e

il **Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro"**, dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato Dipartimento **PROMISE**), con sede e domicilio fiscale in Palermo, in Via del Vespro 133, 90129 Palermo, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, PEC: pec@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Antonio Craxì, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera d, del vigente statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

di seguito denominate anche le "Parti"

– **PREMESSO** che ARPA Sicilia, istituita con L.R. n. 6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al D.L. n. 496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 61 del 21/12/1994 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che ARPA Sicilia ha, tra i propri compiti istituzionali, la cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore Ambiente e Salute, protezione, monitoraggio e controllo e dell'ambiente, ed in particolare la consapevolezza degli stretti legami esistenti tra inquinamento

ambientale e rischio sanitario e della necessità per gli enti preposti alla tutela dell'ambiente ed all'assistenza e promozione della salute di affrontare congiuntamente i principali problemi posti da uno sviluppo non sempre regolato e sostenibile, supportando anche l'elaborazione di normative con le quali si intende promuovere la salute umana salvaguardando la salubrità dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, con la lotta e la prevenzione dell'inquinamento;

CONSIDERATO che esistono evidenze scientifiche degli stretti legami esistenti tra inquinamento ambientale, abitudini di vita e rischio per la salute e che gli studi epidemiologici, il monitoraggio ambientale e dello stato di salute della popolazione residente e dei relativi determinanti sono validi strumenti di indagine del nesso salute - ambiente e supporto tecnico per la gestione e programmazione delle problematiche sanitarie ed ambientali, per l'informazione ai cittadini e per la promozione della ricerca per uno sviluppo sostenibile;

– **PREMESSO** che il Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo svolge attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione fra le altre nelle seguenti aree tematiche: sanità e promozione della salute, sorveglianza delle malattie acute e trasmissibili, malattie croniche non trasmissibili, misure di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, epidemiologia, clinica medica, clinica chirurgia, medicina specialistica, salute materna ed infantile, medicina occupazionale, medicina legale;

CONSIDERATO che il Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo, avendo un forte interesse scientifico per lo studio e la ricerca degli impatti sulla popolazione generati da pressioni ambientali, ha sviluppato elevate

competenze professionali nel campo della Sanità Pubblica e della Epidemiologia

ed ha maturato esperienza pluriennale nell'ambito della ricerca ad alto profilo

scientifico in tematiche che riguardano la tutela della salute dell'ambiente e

dell'uomo, dimostrata da numerose pubblicazioni scientifiche di livello

internazionale e dallo svolgimento di importanti progetti di ricerca a livello

locale, nazionale ed internazionale, nonché nell'ambito della formazione in

settori avanzati e in particolare nella formazione post lauream (scuole di

specializzazione, dottorati di ricerca, master);

– **PREMESSO** che ARPA Sicilia promuove la ricerca scientifica ai fini del

progresso scientifico e tecnico; propone programmi e progetti di ricerca annuali

o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici

interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari

settori scientifici; contribuisce allo svolgimento delle attività di formazione in

settori avanzati;

– **PREMESSO** L'ARPA Sicilia, da marzo 2020, ha istituito una nuova unità

operativa complessa "UOC Ricerca & Innovazione" dedicata allo sviluppo di

attività di ricerca scientifica nei settori della tutela dell'ambiente, del territorio e

della salute per una concreta integrazione tra questi sistemi; svolge attività di

progettazione, gestione e coordinamento di programmi di ricerca e sviluppo e di

trasferimento tecnologico incentrati su tematiche di interesse ambientale

coerenti con le linee programmatiche UE, nazionali e regionali

– **PREMESSO** che ARPA Sicilia svolge attività di ricerca, di valorizzazione e

trasferimento tecnologico e di formazione fra le altre nelle aree tematiche

Ambiente Salute;

– **CONSIDERATO** che i risultati delle suddette attività sono ritenute di

interesse da parte di ARPA Sicilia in relazione agli obiettivi e alle finalità dei propri compiti istituzionali;

– **RAVVISATO** l'interesse delle Parti ad avviare un'attività di reciproca collaborazione per la promozione di interventi, da attuare in sinergia;

– **RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla stipula di una specifica Convenzione, al fine di regolamentare le modalità di realizzazione della collaborazione tra gli Enti sottoscrittori per la promozione di interventi, da attuare in sinergia, finalizzati alla messa a punto di progetti di ricerca;

– **VISTO** l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;

– **VISTO** l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere accordi che non rientrano nel campo di applicazione degli appalti pubblici, e pertanto senza necessità di dover esperire gare ad evidenza pubblica, purché nel rispetto delle condizioni ivi indicate;

tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo di Collaborazione

Oggetto della convenzione è il rafforzamento di momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, da attuare attraverso lettere di intenti, protocolli tecnici e programmi specifici redatti e sottoscritti dalle parti su

base periodica, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità.

Le attività di reciproco e comune interesse per le quali le parti si impegnano a collaborare sono:

– realizzare collaborazioni scientifiche su specifiche tematiche di comune interesse, da sviluppare anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e comitati tecnico-scientifici;

– la gestione sinergica di progetti scientifici nel quadro di ottimizzazione delle risorse professionali, organizzative, tecniche e strumentali;

– implementare progetti di ricerca di comune interesse, formulati ad hoc e riguardanti argomenti di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;

– realizzazione di attività di alta formazione post-lauream e formazione continua;

– organizzazione di convegni, seminari e workshop su tematiche di interesse istituzionale;

– uso congiunto di apparecchiature di ricerca e lo scambio di reciproche conoscenze;

– partecipazione a progetti afferenti a fondi nazionali e comunitari che prevedano tematiche di mutuo interesse;

– convocazione e partecipazione a tavoli e commissioni scientifiche.

A detti scopi, le parti rendono disponibili risorse umane e strumentali, ciascuna per quanto di competenza, con osservanza delle disposizioni normative e regolamentari di riferimento e ferme le responsabilità facenti capo a ciascuno dei convenuti.

Le lettere di intenti ed i protocolli tecnici, da redigere per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla presente convenzione, definiranno di volta in volta nel dettaglio i termini della collaborazione e, laddove necessario, individueranno le azioni, i tempi di esecuzione e il fabbisogno di risorse umane, strumentali e finanziarie. Dette lettere di intenti e protocolli diverranno esecutivi con la loro sottoscrizione.

Art. 3 - Attuazione

Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione, ARPA Sicilia e il Dipartimento PROMISE si impegnano congiuntamente a collaborare, ciascuno nell'ambito dei propri scopi istituzionali, allo sviluppo di attività di ricerca scientifica e di alta formazione e formazione continua con finalità operative di comune interesse.

Art. 4 - Decorrenza e Durata

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90 e trasmessa tramite posta elettronica certificata. Entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà durata di tre anni. Potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza, da inviarsi mediante PEC.

Art. 5 - Oneri della convenzione

Nella presente convenzione non vi sono impegni di spesa tra le parti. A fronte delle specifiche finalità descritte al precedente art. 2, le Parti, nel quadro di possibili protocolli tecnici, potranno stabilire di concorrere, con risorse dedicate, alle spese per le azioni programmate.

Art. 6 – Obblighi tra le parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo.

Art.7 – Proprietà intellettuale

I risultati derivanti dalle attività sono di proprietà comune delle parti sottoscrittrici e possono essere utilizzati dalle stesse esclusivamente per le finalità istituzionali.

I dati, le opere dell'ingegno, i modelli, le metodologie e le tecnologie sviluppate nell'attuazione di ciascun protocollo tecnico saranno utilizzate dall'ARPA Sicilia e dal Dipartimento PROMISE che le potranno impiegare liberamente per i propri fini istituzionali. Esse inoltre potranno essere rese disponibili anche per altre Amministrazioni pubbliche, su richiesta, per fini istituzionali.

Art. 8 - Personale

Le Parti si impegnano ad adempiere, nell'esecuzione della presente convenzione, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, e a quelli relativi alla protezione e tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali. Il personale dell'ARPA Sicilia che si dovesse recare presso il Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento delle attività relative al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza. Uguale condizione vale per il personale del Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo che si dovesse recare presso ARPA Sicilia. Per quanto concerne la

frequenza presso l'ARPA Sicilia degli specialisti in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo, le Parti adotteranno una specifica convenzione in ossequio alla normativa vigente.

Art. 9 - Nomina Responsabili

Quali responsabili della presente convenzione vengono nominati:

Dott. Ignazio Cammalleri – Direttore UOC Ricerca ed Innovazione - Arpa Sicilia

Dott. Giuseppe Cuffari – Direttore UOC Reporting Ambientale, Salute e Ambiente - Arpa Sicilia

Prof. Alessandra Casuccio - Dipartimento PROMISE

Prof. Walter Mazzucco - Dipartimento PROMISE

Art. 10 - Uso dei risultati di studi o ricerche

I risultati scientifici e tecnici delle attività comuni, dopo la necessaria validazione, saranno di proprietà, con pari quota, delle Parti sottoscrittrici della presente Convenzione che avranno il diritto di utilizzarli per le proprie attività istituzionali.

I risultati della collaborazione nell'ambito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque, la Parte interessata sarà

tenuta a citare la Convenzione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 11 – Responsabilità

Ognuna delle due parti è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dal personale appartenente all'altro contraente impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, e resta in ogni caso manlevata da ogni forma di responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare a persone e/o cose dall'attività del personale dell'altro contraente a qualsiasi titolo impegnato.

Il Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo resta estraneo a qualunque controversia o responsabilità che dovesse insorgere fra l'ARPA Sicilia e soggetti terzi eventualmente coinvolti dalla stessa ARPA Sicilia per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Risoluzione

Ciascuna delle Parti sottoscrittrici può recedere unilateralmente dal presente atto in ogni tempo, con rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa in conseguenza di eventuali controversie.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy - di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D.Lgs 196/03.

Art. 14 – Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo. L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 15 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 16 - Foro competente

Qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria prevista per legge.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle vigenti norme del codice civile, in quanto applicabili

Palermo, li

Per ARPA Sicilia

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale FF

Dott. Francesco Vazzana

Per Dipartimento PROMISE

Firmato digitalmente

Il Direttore

Prof. Antonio Craxì